PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ANTICIPAZIONE SOCIALE DELL'INDENNITÀ
DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

In data 23 dicembre 2009 in Torino

tra

Provincia di Torino (di seguito "Provincia")

Unicredit Banca (di seguito "Banca")

CGIL Provinciale di Torino (di seguito "Organizzazioni Sindacali")

CISL Provinciale di Torino (di seguito "Organizzazioni Sindacali")

UIL Provinciale di Torino (di seguito "Organizzazioni Sindacali")

premesso che

sul territorio della provincia di Torino si sta assistendo all'acuirsi della crisi che - a partire dall'autunno del 2008 - ha investito il sistema produttivo locale, con gravi ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale;

tale situazione, in molti casi, comporta il manifestarsi di situazioni di crisi aziendale, processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale e ricorso alle procedure concorsuali che si configurano quali causali – ai sensi della Legge 223/91 e s.m.i. – per l'attivazione della procedura di richiesta della concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (in seguito C.I.G.S.);

sul territorio della provincia di Torino il ricorso a tale ammortizzatore sociale ha raggiunto negli ultimi mesi livelli preoccupanti – sia in termini di monte ore concesse che di lavoratori coinvolti – sintomatici della profonda situazione di difficoltà in cui versano le imprese locali;

la tempistica intercorrente tra la richiesta di accesso al trattamento di C.I.G.S. e l'effettiva erogazione dell'indennità spettante ai lavoratori – nelle more dell'erogazione diretta da parte dell'I.N.P.S. – comporta il determinarsi di conseguenti difficoltà di natura finanziaria a carico dei lavoratori coinvolti dalla procedura e delle loro famiglie.

considerato che

nel caso di ricorso alla C.I.G.S. motivata da procedura concorsuale - ai sensi della Legge 223/91 art. 3 - sul territorio provinciale è operativo un meccanismo finalizzato all'anticipo del trattamento ai lavoratori da parte della Regione Piemonte per tramite dell'Agenzia Piemonte Lavoro, in virtù di una convenzione sottoscritta con l'I.N.P.S. in collaborazione con la Provincia di Torino e la Città di Torino;

la Regione Piemonte ha sottoscritto – in data 27 maggio 2009 – un Accordo Quadro con le parti sociali piemontesi e la Direzione Regionale I.N.P.S. che regolamenta la concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga per il biennio 2009-2010;

la Provincia di Torino – in virtù delle proprie competenze e mediante l'utilizzo dello strumento della concertazione territoriale – ha individuato negli scorsi mesi specifiche azioni di contrasto alla crisi nella forma di "Patto per il lavoro contro la crisi", volte a supportare il mercato del lavoro locale, in particolare i lavoratori in Cassa Integrazione, i precari e i nuclei monoparentali privi di ammortizzatori sociali, mediante la costituzione di un modello di *welfare* locale, contestualmente ad interventi di formazione professionale e ad azioni di ricollocamento dei lavoratori coinvolti da situazioni di crisi aziendali;

le Organizzazioni Sindacali provinciali – nel proprio ruolo di rappresentati dei lavoratori e stante l'impatto occupazionale della crisi economica che, in previsione, si protrarrà anche nel 2010 – hanno richiesto un ulteriore intervento da parte degli Enti Locali;

alla luce della situazione economica in atto, in data 15 aprile 2009 l'A.B.I. ha stipulato con Confindustria e le Organizzazioni Sindacali una convenzione - a livello nazionale - in tema di anticipazione sociale dell'indennità di C.I.G.S., anche in deroga;

in data 03 agosto 2009 è stato firmato tra l'A.B.I. e le rappresentanze dell'Osservatorio permanente sui rapporti banche-imprese un avviso comune a favore delle P.M.I. circa la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di *leasing*, nonché la previsione di operazioni di allungamento delle scadenze del debito a breve per sostenerne le esigenze di cassa;

l'A.B.I. sta attualmente discutendo l'ipotesi di una moratoria relativa anche ai mutui delle famiglie in situazioni di difficoltà legate alla Cassa Integrazione e alla perdita del posto di lavoro, da attuarsi nella forma della sospensione delle relative rate e che - nelle more della definizione dell'accordo a livello nazionale - alcuni istituti bancari hanno già predisposto strumenti di intervento analoghi a favore dei propri clienti;

a fronte della grave crisi in atto si rendono opportune azioni aggiuntive, sinergiche e coordinate tra gli attori presenti sul territorio, al fine di garantire la continuità di reddito ai lavoratori;

la Provincia di Torino intende sostenere i lavoratori sospesi in C.I.G.S., mediante l'individuazione di un meccanismo di sostegno al reddito - tramite l'anticipazione sociale del trattamento - integrato e complementare agli strumenti operativi in materia sul territorio

tutto quanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Protocollo d'Intesa ha per oggetto la definizione di una procedura per l'anticipazione del trattamento di C.I.G.S., da attuarsi mediante l'utilizzo del prodotto di anticipazione sociale predisposto da parte della Banca firmataria e consistente nell'apertura di linee di credito.

L'iniziativa di cui al presente Protocollo d'Intesa è volta ad azzerare i costi correlati all'apertura, alla tenuta e alla chiusura del conto corrente a carico dei soggetti individuati all'art. 2.

Articolo 2 – Destinatari

Sono destinatari dell'anticipazione di cui al presente Protocollo d'Intesa i lavoratori residenti sul territorio della provincia di Torino e dipendenti di imprese per le quali sia stata richiesta la concessione del trattamento di C.I.G.S. ai sensi dell'art. 1 della L. 223/91 (ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi aziendale).

Articolo 3 – Misura dell'anticipazione

L'anticipazione dell'indennità di C.I.G.S. avverrà mediante apertura di credito dell'importo spettante su un conto corrente dedicato intestato al lavoratore beneficiario, presso la Banca aderente al presente Protocollo d'Intesa che valuterà la sussistenza delle condizioni per concedere l'anticipazione.

Al fine di fruire dell'anticipazione i lavoratori dovranno presentare un'apposita domanda, secondo le modalità stabilite per l'accesso al prodotto di anticipazione sociale predisposto dalla Banca firmataria.

Salvo quanto previsto nel presente accordo, l'anticipazione verrà effettuata con le procedure, condizioni e modalità stabilite dalla Banca firmataria per il proprio prodotto di anticipazione sociale.

E' previsto un plafond iniziale per la concessione dei finanziamenti individuali ai lavoratori interessati e si intende fissato da UniCredit Banca in Euro 500.000,00.

Articolo 4 – Termine dell'anticipazione

L'anticipazione del trattamento di C.I.G.S. di cui al presente Protocollo d'Intesa cessa con il versamento dell'indennità spettante ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.

I lavoratori e/o i datori di lavoro sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca l'esito della domanda di concessione del trattamento di C.I.G.S.

Articolo 5 – Impegni dei firmatari

Unicredit Banca si impegna:

- a predisporre e ad attuare idonei strumenti per l'erogazione dell'anticipazione sociale dell'indennità di C.I.G.S., caratterizzati da condizioni che non comportino oneri - a qualunque titolo - a carico dei soggetti beneficiari.
  Nello specifico, il prodotto proposto dalla Banca prevede l'applicazione di un tasso di interesse annuo pari allo 0% alle linee di credito aperte.
- ai fini del rimborso delle spese relative all'imposta di bollo, a presentare - con cadenza mensile - l'elenco dei conti correnti attivati e l'importo cumulativo di dette spese, nonché il dettaglio dei soggetti beneficiari dell'iniziativa alla Provincia di Torino.

La Provincia di Torino si impegna:

- alla copertura dell'imposta di bollo correlata all'apertura – presso le filiali della Banca - del conto corrente sul quale accreditare l'anticipazione della C.I.G.S. mediante la costituzione di un fondo di ammontare pari ad Euro 50.000,00.
  Tale fondo verrà destinato al rimborso delle spese relative all'imposta di bollo correlata ai prodotti per l'anticipazione sociale dell'indennità di C.I.G.S. attivati da tutte le banche firmatarie il presente Protocollo, ai sensi dell'art. 7.
- alla corresponsione dell'importo delle spese relative all'eventuale imposta di bollo sulle linee di credito aperte nell'importo risultante dalla comunicazione di cui sopra, tramite un unico pagamento cumulativo mensile da effettuarsi entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra da parte della Banca.
- ai sensi dell'art. 4, a cooperare con Regione Piemonte e I.N.P.S. al fine di ottenere la documentazione relativa all'emanazione dei decreti ministeriali di concessione del trattamento di C.I.G.S. e all'avvio del pagamento diretto dell'indennità da parte dell'I.N.P.S. determinanti l'estinzione del finanziamento concesso nell'ambito della presente iniziativa.

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano:

- a comunicare alla Banca e ai nuovi soggetti aderenti (di cui all'art. 7) l'elenco delle imprese per le quali è stata attivata la procedura di richiesta della C.I.G.S. a seguito all'esame congiunto della situazione aziendale ai fini della richiesta di concessione del trattamento.

Articolo 6 – Comunicazione

Le parti firmatarie il presente Protocollo d'Intesa si impegnano a sostenere l'iniziativa mediante ogni possibile forma di promozione e di comunicazione mediante la diffusione di adeguato materiale informativo presso le proprie sedi, a mezzo stampa e web.

Articolo 7 – Banche aderenti

Nel rispetto del principio di libera concorrenza, il presente Protocollo d'Intesa è aperto all'adesione di tutte le Banche che intendono sostenere l'iniziativa mediante la predisposizione di un prodotto finalizzato all'anticipazione sociale della C.I.G.S.

Ai fini del rimborso delle spese anticipate a titolo di imposta di bollo, le condizioni applicate dagli istituti bancari aderenti non devono risultare peggiorative – nei confronti dei soggetti beneficiari - rispetto a quelle definite nel presente Protocollo d'Intesa.

Le Banche aderenti accettano le modalità di rimborso di cui all'art. 5.

Contestualmente all'iniziativa di cui al presente Protocollo d'Intesa, le banche aderenti potranno valutare, altresì, l'applicazione di interventi in materia di sospensione delle rate dei mutui a carico delle famiglie in situazioni di difficoltà legate alla Cassa Integrazione e alla perdita del posto di lavoro.

Articolo 8 – Sicurezza delle informazioni

Le parti si impegnano a rispettare la normativa - di cui al D. Lgs. n. 196/2003 - sulla protezione dei dati personali forniti in ragione del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 9 – Monitoraggio

Durante il periodo di attuazione del presente Protocollo d'Intesa le parti si impegnano a verificare l'efficacia dell'iniziativa posta in essere, anche mediante iniziative volte ad appurarne la portata in termini di utilizzo, la rispondenza delle condizioni applicate rispetto alle necessità degli stessi e l'eventuale introduzione di meccanismi correttivi.

Articolo 10 - Durata del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata annuale dalla data di sottoscrizione.

All'approssimarsi della scadenza i firmatari si incontreranno per decidere in ordine al rinnovo, eventualmente rinegoziandone i termini e le condizioni al fine dell'adempimento delle finalità da perseguirsi ai sensi dell'art. 1.

Restano salvi in ogni caso gli effetti del presente Protocollo per le anticipazioni già concesse prima della sua scadenza.

Letto, firmato e sottoscritto

PROVINCIA DI TORINO

UNICREDIT BANCA

CGIL PROVINCIALE DI TORINO

CISL PROVINCIALE DI TORINO

UIL PROVINCIALE DI TORINO